



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA

Milano, edizione febbraio 2014

Approvato dal C.F. del 7 marzo 2014
Delibera Nr. 161

Il presente regolamento si applica alle seguenti discipline:

SCI ALPINO
SCI NORDICO
SALTO/COMBINATA NORDICA
BOB/SKELETON
BIATHLON
SCI D'ERBA
SNOWBOARD
FREESTYLE
SCI ALPINISMO
SCI DI VELOCITA'
CARVING
TELEMARK

1 COMMISSIONE GIUDICI DI GARA

COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione Giudici di Gara (C.G.G.) è composta da un Presidente, di norma Consigliere federale, un Vice Presidente esecutivo e 4 componenti.

Il Consiglio Federale nomina il Presidente della Commissione e, su proposta di quest'ultimo, ratifica la composizione della Commissione.

I componenti della C.G.G., a esclusione del Presidente, devono essere iscritti nei ruoli dei Giudici di Gara.

La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente, dal Vice Presidente esecutivo e da un membro nominato dal Presidente della Commissione.

FUNZIONAMENTO

La Commissione Giudici di Gara viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente esecutivo.

Il Presidente risponde al Consiglio Federale sul funzionamento della C.G.G.

I programmi predisposti e le proposte formulate dalla C.G.G. divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte del C.F.

COMPITI E FUNZIONI

La C.G.G. coordina l'attività operativa dei giudici di tutte le discipline avvalendosi, per ciascuna di esse, della collaborazione di coordinatori di specialità, dalla stessa nominati.

La C.G.G. promuove la formazione dei giudici e provvede all'ordinamento di tutta la materia riguardante i giudici stessi, mediante regolamentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

La C.G.G. assolve, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) convoca almeno due volte l'anno in riunione congiunta i R.R. e i Coordinatori designati per ogni singola specialità e rimane costantemente in contatto con essi per vie telematiche e audiovisive;
- b) organizza corsi di aggiornamento e istruzione in supporto dei R.R. dei singoli Comitati;
- c) emana le disposizioni per l'ammissione alla categoria dei giudici;
- d) designa, su richiesta dei R.R., persone qualificate a presenziare ai corsi di formazione per

- aspiranti giudici, con il compito di valutare il grado di preparazione e portare il proprio contributo tecnico- professionale;
- e) ratifica l'ammissione nei ruoli dei nuovi giudici;
- f) propone al C.F. per la relativa approvazione, i nominativi dei giudici idonei a sostenere gli esami di Delegato Tecnico e/o giudice internazionale nelle varie discipline amministrate;
- g) pone fuori ruolo, su proposta dei R.R., i giudici che:
- ✓ raggiungano i previsti limiti di età;
 - ✓ siano impossibilitati a continuare l'attività;
 - ✓ coloro che nell'arco di due stagioni consecutive non abbiano prestato servizio senza giustificato motivo;
- h) sottopone al C.F., su proposta dei R.R., l'iscrizione di particolari giudici nella categoria dei "benemeriti";
- i) decide, su proposta dei R.R., in merito all'accettazione delle richieste di proseguimento dell'attività operativa dei giudici che abbiano superato il 65° anno di età;
- l) tiene aggiornato l'Albo dei giudici in base alle segnalazioni dei R.R.;
- m) predispone il preventivo di spesa della C.G.G. nell'ambito dell'assegnazione dei fondi deliberata dal C.F.;
- n) prende atto, nella prima riunione utile, delle decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva;

La C.G.G. assolve alle seguenti funzioni:

- a) formula e sottopone al C.F. proposte sui Regolamenti tecnici;
- b) esprime il proprio parere, agli organi federali competenti, su questioni inerenti all'applicazione delle norme dei R.T.F.;
- c) è responsabile dei programmi di aggiornamento/istruzione dei giudici e ne sovrintende l'esecuzione, che viene affidata ai R.R.;
- d) rende noto, per iscritto, ai giudici e per conoscenza ai R.R., le inadempienze connesse nell'ambito dello svolgimento dei servizi assegnati ed eventuali trasgressioni al presente Regolamento; nei casi più gravi, proporrà il deferimento agli Organi di Giustizia federali;
- e) designa un incaricato della C.G.G. a presenziare alle riunioni regionali dei giudici;
- f) propone al C.F. il conferimento di riconoscimenti previsti dal R.O.F. per i giudici che si sono particolarmente distinti negli incarichi loro affidati;
- g) predispone test e/o aggiornamenti per tutti i giudici. La partecipazione agli aggiornamenti e ai test è condizione indispensabile per l'assegnazione dei servizi.

2 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva svolge tutte le funzioni e i compiti propri della C.G.G., necessari al funzionamento dell'attività del settore e, in particolare:

- a) nomina le Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria;
- b) predispone i questionari per gli esami di ammissione alla categoria;
- c) provvede alle designazioni delle giurie secondo quanto indicato nell'Agenda dello Sciatore valida per la stagione di riferimento;
- d) si avvale della collaborazione di Coordinatori di specialità per la designazione delle giurie nelle diverse discipline;

3 RESPONSABILI REGIONALI

I R.R. vengono nominati dai rispettivi C.R. tra i giudici a ruolo tesserati con le Società del C.R. stesso.

I R.R. esplicano la loro attività nell'ambito dei rispettivi C.R. in base alle direttive generali emanate dalla C.G.G. e dal C.R. di appartenenza.

Provvedono, in particolare, a svolgere i seguenti compiti:

- a) iscrivere gli allievi giudici, di concerto con il C.R., in speciali elenchi e ne trasmettono copia alla C.G.G.;
- b) controllare l'avvenuto tesseramento annuale dei giudici e degli allievi prima dell'inizio della stagione agonistica;
- c) richiamare il giudice e/o l'allievo giudice inadempiente per il mancato tesseramento; che sino all'adempimento del tesseramento il giudice non può svolgere incarichi o altra attività organizzata e/o gestita dalla FISI (corsi, riunioni, aggiornamenti, esami, ecc.); nel caso di mancato tesseramento degli allievi giudici, gli stessi non potranno partecipare all'attività formativa;
- d) indire di concerto con il C.R., dandone tempestiva comunicazione alla C.G.G. i corsi di formazione per l'ammissione di nuovi Giudici;
- e) inviare, alla C.G.G. per l'approvazione, il programma dei corsi di preparazione per gli aspiranti giudici e sovrintendere l'esecuzione;
- f) segnalare alla C.G.G., dopo l'approvazione del proprio C.R., i nominativi dei Giudici ritenuti idonei per capacità e professionalità, a ricoprire incarichi nelle gare dei calendari nazionali;
- g) designare i Giudici di loro competenza per i servizi alle gare dei calendari nazionali, regionali, provinciali organizzate nel loro territorio, salvo le gare arrogate dalla C.G.G.;
- h) gestire, dando immediata comunicazione alla C.G.G., le sostituzioni alle gare dei calendari nazionali ogni qualvolta ciò si rende necessario;
- i) registrare i servizi dei Giudici e, a fine stagione darne comunicazione alla C.G.G. e al C.R. con una relazione riepilogativa sull'attività svolta;
- l) costituire e tenere aggiornato l'Albo Regionale di tutti i giudici appartenenti al Comitato, dando tempestiva comunicazione alla C.G.G. di tutte le variazioni;
- m) inoltrare alla C.G.G., dopo l'approvazione del C.R., le richieste di proseguimento dell'attività dei Giudici che hanno raggiunto il 65° anno di età;
- n) mantenere i collegamenti dei C.R. e dei Giudici del Comitato con la C.G.G. e viceversa;
- o) comunicare alla C.G.G. il programma delle riunioni dei Giudici del proprio Comitato;
- p) inviare al proprio C.R. e alla C.G.G. un verbale delle riunioni dei giudici del Comitato;
- q) comunicare al proprio C.R. e alla C.G.G. ogni iniziativa tesa a migliorare l'organizzazione del settore i;
- r) frequentare obbligatoriamente i corsi di aggiornamento tecnici e pratici indetti dalla C.G.G.;
- s) richiamare, anche verbalmente, i Giudici del proprio Comitato per eventuali inadempienze commesse nell'ambito dell'incarico loro assegnato dandone comunicazione riservata alla C.G.G. e C.R.

I R.R., su convocazione, partecipano alle riunioni del C.R. e assolvono nei confronti degli stessi Comitati le seguenti funzioni consultive:

- a) esaminano i referti dei Giudici da loro designati e presentano ai loro C.R. le anomalie rilevate nell'organizzazione e nello svolgimento delle gare cui i referti si riferiscono;
- b) esprimono, a richiesta del C.R., il loro parere su reclami e su ogni questione inerente all'applicazione delle norme dell'R.T.F. per eventuali deferimenti al G.U.R.;
- c) esaminano le controversie che possono sorgere tra Giudici e Società organizzatrici di gare e sottopongono al C.R. il loro parere in merito;
- d) sono responsabili della funzionalità e della preparazione dei Giudici del loro Comitato;
- e) propongono, al loro C.R. e/o alla C.G.G., i riconoscimenti previsti dal R.O.F. per quei Giudici che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti loro affidati.

4 COLLABORATORI PROVINCIALI

I R.R. possono avvalersi di collaboratori provinciali scelti tra i giudici a ruolo iscritti nelle Società della provincia, sottoponendo i nominativi al proprio C.R. per la ratifica e dandone comunicazione alla C.G.G.

5 COMMISSIONI REGIONALI GIUDICI DI GARA

I C.R. possono costituire nel loro ambito una Commissione Regionale Giudici, presieduta dal R.R., dandone comunicazione alla C.G.G.

Tale Commissione coadiuva il R.R. nell'espletamento dei compiti assegnatigli.

Tutti i componenti delle Commissioni Regionali Giudici devono essere iscritti nei ruoli dei giudici.

Possono far parte della Commissione Regionale Giudici, i Collaboratori provinciali.

6 RIMBORSI SPESA

Le spese sostenute dai Giudici e la diaria giornaliera rispettano quanto previsto dall'Agenda dello Sciattore per la stagione di riferimento.

7 GIUDICI IN SERVIZIO ATTIVO

Settori Agonistici:

Giudici di Sci Alpino

Giudici di Fondo

Giudici di Salto/ Combinata Nordica

Giudici di Bob /Skeleton

Giudici di Slittino

Giudici di Biathlon

Giudici di Sci d'Erba

Giudici di Freestyle

Giudici di Snowboard

Giudici di Sci Alpinismo

Giudici di Telemark

Giudici di Sci di Velocità

Giudici di Carving

Categorie:

I Giudici di tutte le specialità sono suddivisi nelle categorie:

- Delegati Tecnici FIS (nazionali)
- Delegati Tecnici / Giudici Internazionali

8 AMMISSIONE ALLE CATEGORIE GIUDICI

Per l'ammissione alla categoria gli interessati devono:

a) essere tesserati alla FIS;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 50° (salvo deroga motivata);

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

Inoltre devono:

a) per i Giudici di Sci Alpino, Fondo, Biathlon, Snowboard, Sci d'Erba, Carving e Telemark possedere una buona capacità sciatoria nelle rispettive discipline; costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle rispettive discipline agonistiche;

b) inoltrare al R.R. del Comitato presso il quale sono tesserati, una domanda scritta su apposito modulo indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici, titolo di studio e professione, lingua straniera conosciuta, società di appartenenza e codice FIS;

c) sostenere gli esami teorico-pratici previsti;

In attesa di essere ammessi agli esami, i candidati vengono iscritti provvisoriamente, a cura dei R.R., negli elenchi degli Allievi.

Durante il periodo di iscrizione nei suddetti elenchi gli Allievi devono frequentare corsi di addestramento, nonché prestare i servizi di gara ai quali vengono designati. In tal caso hanno gli stessi doveri e diritti dei giudici in servizio attivo.

La permanenza dei singoli candidati negli elenchi degli Allievi non può essere inferiore a due stagioni agonistiche (salvo casi di provata esperienza e di aver dimostrato di aver acquisito le basi necessarie). Gli Allievi che non hanno effettuato almeno quattro servizi di gara, opportunamente documentati, non potranno essere presentati all'esame (salvo casi di provata e dimostrabile esperienza).

Gli Allievi di Salto e Combinata Nordica possono essere presentati dai R.R. alla prima parte dell'esame teorico (scritto e orale) previo corso di formazione programmato dalla C.G.G. senza aver svolto servizi quale Allievo. Per il completamento dell'iter formativo l'Allievo di Salto e Combinata Nordica svolgerà la prova pratica in affiancamento alla Giuria ufficialmente designata.

Gli Allievi che nel periodo di due stagioni agonistiche non hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari, verranno cancellati dagli elenchi.

Gli esami di ammissione alla categoria sono programmati dalla C.G.G. in stretto accordo con i R.R.

9 AMMISSIONE ALLA CATEGORIA DELEGATO TECNICO/GIUDICE INTERNAZIONALE

L'ammissione alla categoria dei Delegati Tecnici e/o Giudici Internazionali, avviene secondo le norme previste dai regolamenti internazionali delle diverse discipline agonistiche.

La presentazione della candidature agli esami deve pervenire alla C.G.G. attraverso i rispettivi C.R. per la relativa approvazione da parte del C.F.

La C.G.G., operando a suo insindacabile giudizio, prende in considerazione unicamente le domande dei giudici nazionali in servizio attivo che sono idonei a sostenere gli esami per l'ammissione alla categoria internazionale, essendo iscritti a ruoli di giudice di gara nazionale da almeno 2 anni.

10 DOVERI DEI GIUDICI

I giudici hanno i seguenti doveri:

- a) impegnarsi a prestare servizio ogniqualvolta sono designati, salvo motivato impedimento, dando in entrambi i casi notizia al designatore;
- b) chiedere per iscritto una aspettativa al proprio R.R. qualora volessero essere dispensati dagli incarichi per un breve periodo di tempo, giustificandone i motivi. Anche in questo periodo devono essere tesserati FISJ;
- c) comunicare tempestivamente al proprio R.R. l'eventuale cambio di domicilio o residenza, indirizzo, mail e telefono;
- d) portare ben visibili, durante l'espletamento delle proprie funzioni, i contrassegni ufficiali di giudice (distintivo) senza contraffazione alcuna;
- e) assolvere con assoluta imparzialità e pieno rispetto delle norme federali gli incarichi affidati;
- f) tenere, nell'espletamento delle proprie funzioni, un contegno corretto ed estremamente riservato nelle comunicazioni con concorrenti, tecnici e dirigenti, astenendosi sempre dalle polemiche;
- g) esigere, entro i limiti del mandato loro affidato, la più scrupolosa disciplina da concorrenti, tecnici, allenatori e da tutti coloro che svolgono mansioni nell'ambito della manifestazione;
- h) il Delegato Tecnico FISJ, a servizio ultimato, deve inviare al proprio R.R., il referto di gara unitamente alla documentazione richiesta, redatta sui moduli ufficiali FISJ;
- i) obbligatorietà di frequenza dei corsi di aggiornamento tecnico, teorici e pratici, appositamente organizzati dalla C.G.G. o dai C.R.;

Le mansioni di giudice sono incompatibili con le sotto elencate cariche federali centrali e periferiche, pertanto non possono essere designati alle gare per tutta la durata della loro carica:

- ✓ Presidente della Federazione
- ✓ Consiglieri federali
- ✓ Presidenti dei Comitati Regionali limitatamente alle gare organizzate dalle Società del proprio Comitato
- ✓ Giudici di gara componenti della Società organizzatrice

I giudici componenti la Giuria hanno il dovere di sovrintendere alla corretta compilazione di tutti i documenti di gara. In particolare devono:

- a) verificare, con controlli a campione, la corrispondenza dei codici atleti con quelli riportati sulla lista punteggi in vigore (per le discipline che la prevedono) e apportare le giuste correzioni in caso di errore;
- b) verificare la corretta compilazione delle classifiche secondo le norme riportate dall'Agenda dello Sciatore valida per la stagione di riferimento;
- c) firmare le classifiche ufficiali, complete del calcolo della penalizzazione di gara (ove prevista) che dovrà consegnare alla Società Organizzatrice (tenendo copia per 12 mesi). Dovrà dare istruzioni alla Società Organizzatrice per l'inoltro delle classifiche da parte della Società come previsto dall'Agenda dello Sciatore valida per la stagione di riferimento;
- d) essere presenti e disponibili sul luogo di gara secondo quanto disposto da RTF, dal giorno precedente l'inizio delle gare (o delle prove cronometrate per le discese) e fino al termine delle premiazioni e pubblicazioni delle classifiche ufficiali;
- e) segnalare ai competenti Organi di giustizia qualsiasi azione o comportamento non conforme allo Statuto, ai regolamenti, ai principi di lealtà sportiva posti in essere da atleti, tecnici, dirigenti o da qualunque tesserato FIS specie in riferimento alla normativa antidoping tramite il proprio R.R.

11 DIRITTI DEI GIUDICI

La permanenza nei ruoli è volontaria e non dà diritti al di fuori di quanto contemplato nel presente Regolamento, ivi compresa l'assegnazione a particolari e specifici incarichi.

All'atto dell'ammissione nei ruoli, ricevono una tessera di riconoscimento con fotografia, nella quale viene indicata la disciplina agonistica per la quale possono operare gratuitamente e i contrassegni ufficiali (che non devono essere assolutamente modificati).

L'assegnazione degli incarichi è rimessa al giudizio insindacabile della C.G.G. e/o del R.R.

I giudici cui vengono affidati incarichi per servizi di gara hanno diritto di:

- a) ricevere dalla C.G.G. o dai R.R., in base al tipo di designazione, la comunicazione del conferimento dell'incarico con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio del servizio;
- b) ricevere dalla Società organizzatrice l'ospitalità gratuita comprensiva di vitto e alloggio in luogo decoroso, almeno dal giorno precedente l'inizio delle gare o delle prove cronometrate per le gare di discesa;
- c) ricevere dalla Società organizzatrice la gratuità sugli impianti di risalita che servono le piste di gara dal giorno precedente l'inizio delle gare, o delle prove cronometrate per le gare di discesa;
- d) ricevere il rimborso delle spese di viaggio e la diaria giornaliera secondo quanto previsto al punto 6 del presente Regolamento;
- e) essere tutelato e difeso dagli organi federali centrali e periferici nel caso in cui per qualsiasi ragione venisse menomata la figura morale e la dignità del giudice.

I giudici che hanno raggiunto il 65° anno di età, termine ordinario per la messa "fuori ruolo",

possono richiedere al loro R.R. di poter continuare l'attività per ulteriori 5 anni. L'età operativa non può, in alcun caso, andare oltre il 70° anno di età.

12 SANZIONI

Possono essere disciplinarmente sanzionati i giudici che:

- ✓ rifiutano, senza giustificato motivo, gli incarichi che sono loro affidati;
- ✓ prestano servizio senza la designazione della C.G.G. e/o del R.R.;
- ✓ dimostrano disinteresse verso la categoria e vengono meno ai doveri connessi con la loro qualifica;
- ✓ commettono infrazioni nell'espletamento del loro mandato.

La C.G.G. può richiedere agli Organi di Giustizia federale la sospensione cautelare del giudice sottoposto a procedimento disciplinare.

13 CANCELLAZIONE DAI RUOLI

I giudici che hanno subito una condanna di 1° grado di carattere penale, non rinnovano il tesseramento FISJ, abbiano commesso gravi inadempienze oltre alla non osservanza di quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, vengono cancellati dai ruoli e non possono più rientrare a far parte della categoria.

14 GIUDICI FUORI RUOLO

La C.G.G. pone fuori ruolo definitivo i giudici che:

- a) ne fanno esplicita richiesta;
- b) hanno raggiunto il 65° anno di età e non hanno ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'attività;
- c) hanno compiuto il 70° anno di età;
- d) non hanno prestato servizio senza giustificato motivo nell'arco di due stagioni. Per essere riammessi nei ruoli dovranno sostenere una prova di idoneità a carico del loro R.R.
- e) cui è stata irrogata una sanzione disciplinare come da art. 12 del presente Regolamento.

La C.G.G. può proporre al C.F., a favore dei Giudici che vengono posti fuori ruolo definitivo, i riconoscimenti previsti dal R.O.F.

La C.G.G. pone fuori ruolo operativo i giudici che:

- a) richiedono un periodo di aspettativa superiore a una stagione agonistica;
- b) ricoprono cariche federali o regionali incompatibili con l'espletamento delle mansioni di giudice.

Per essere reintegrati nei ruoli, i Giudici posti fuori ruolo operativo per un periodo superiore ai 2 anni (escluso gli eletti alle cariche federali centrali), devono sottoporsi a un test che dimostri il loro stato di aggiornamento, il test sarà a cura dei rispettivi R.R., secondo un protocollo che verrà redatto dalla C.G.G.

Per periodi superiori a quattro anni devono sostenere la prova scritta di un regolare esame.

15 GIUDICI DI GARA BENEMERITI

Possono essere inseriti nella categoria 'Benemeriti' i Giudici che hanno dimostrato, con un periodo di attività non inferiore a 15 anni, particolari qualità tecniche e morali ed attaccamento alla categoria. La C.G.G., su segnalazione del C.R. e del R.R., inoltra al C.F. la richiesta

accompagnandola con il proprio parere.

16 REGOLAMENTO D'ESAME PER TUTTE LE DISCIPLINE AGONISTICHE

Tutte le prove d'esame si devono svolgere in due fasi distinte anche non consecutive. La successione delle fasi viene stabilita dalla Commissione esaminatrice in funzione delle condizioni del momento.

Prova scritta

La prova scritta verte sui seguenti argomenti:

R.O.F., R.T.F. o ICR per Telemark , Agenda dello Sciatore, Regolamento Giudici di Gara, quesiti relativi alla specifica disciplina agonistica e all'omologazione delle piste.

Calcoli dei punti gara di una classifica e calcolo della penalizzazione di gara (per le discipline ove è prevista).

Per superare la prova scritta, i candidati devono ottenere il 60% delle risposte corrette nel test scritto (anche diviso in più parti con formati diversi) e completare il calcolo dei punti gara e della penalizzazione (per le discipline ove è prevista) senza errori.

Prova pratica

Per Sci Alpino – Carving – Sci di Fondo – Biathlon ,Snowboard, Telemark suddivisa in:

- Valutazione della capacità sciistica del candidato
- Valutazione della capacità tecnica a giudicare i percorsi di gara

Per superare la prova pratica i candidati devono ottenere la sufficienza in ogni singolo argomento.

Per il Salto e Combinata Nordica la prova pratica conterà nell'affiancamento a una giuria ufficialmente designata.

Per skeleton, bob, slittino la prova pratica non è prevista.

Colloquio

Il candidato sosterrà un colloquio allo scopo di manifestare la propria personalità e carattere, oltre a esporre eventuali chiarimenti sulle prove sostenute.

I candidati che non superano l'una o l'altra prova possono recuperare, per intero, solamente la prova risultata insufficiente.

La Commissione esaminatrice esprime per iscritto alla C.G.G. l'esito e il giudizio su ogni candidato.

Gli argomenti d'esame vengono predisposti dalla C.G.G.

Al fine di semplificare le procedure, la C.G.G. può programmare gli esami per gruppi di Comitati o per singoli Comitati purché esista un numero adeguato di candidati.

Le spese di organizzazione degli esami sono a carico dei C.R. interessati.

I C.R. potranno richiedere l'effettuazione di sessioni d'esame che verranno vagliate di volta in volta da parte della C.G.G.

17 QUALIFICA DI GIUDICE PER ALLENATORI DI III° LIVELLO

Nel corso di Allenatore III° livello è previsto l'inserimento di una sessione di formazione riguardante l'attività di giudice di gara. L'esame, che si svolgerà al termine del corso, verterà su quanto riportato al precedente punto 16.

I C.R. di competenza verranno informati sui candidati che avranno superato la prova d'esame e che intendano proseguire l'attività di giudice. Verranno pertanto inseriti nell'elenco dei giudici operativi in forza al C.R. cui spetta la gestione degli stessi.

Legenda:

C.F. Consiglio Federale
C.G.G. Commissione Nazionale Giudici di Gara
C.R. Comitato Regionale
R.R. Responsabile Regionale
R.T.F. Regolamento Tecnico Federale
R.O.F. Regolamento Organico Federale
G.U.R. Giudice Unico Regionale

Indice

1	Commissione Giudici di Gara	Pag.	1
2	Giunta Esecutiva	Pag.	2
3	Responsabili Regionali	Pag.	2
4	Collaboratori provinciali	Pag.	3
5	Commissioni Regionali Giudici di gara	Pag.	4
6	Rimborsi spesa	Pag.	4
7	Giudici di gara in servizio attivo	Pag.	4
8	Ammissione alle categorie Giudici	Pag.	4
9	Ammissione alla categoria Delegato Tecnico/Giudice Internazionale	Pag.	5
10	Doveri dei Giudici	Pag.	5
11	Diritti dei Giudici	Pag.	6
12	Sanzioni	Pag.	7
13	Cancellazioni dai ruoli	Pag.	7
14	Giudici fuori ruolo	Pag.	7
15	Giudici Benemeriti	Pag.	7
16	Regolamento d'esame per tutte le discipline agonistiche	Pag.	8
17	Qualifica di Giudice per Allenatori III livello	Pag.	8

